

Estratto dalle direttive Bio Suisse

Separazione del flusso delle merci e rintracciabilità di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse

Base ai sensi di: Parte I Art. 2.1.3.1 e Parte III Chap. 1.4 e 1.5

1 Rintracciabilità

La rintracciabilità dei prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse deve essere garantita in ogni momento e, segnatamente, dal singolo produttore fino al consumatore. I prodotti devono essere abbinati a un documento di accompagnamento (p. es. bolla di consegna, fattura, protocollo della trasformazione ecc.) dalla raccolta fino alla consegna al cliente. Ogni membro della catena di produzione, trasformazione, commercio ovvero di trasporto è tenuto a compilare la documentazione di accompagnamento della merce secondo i requisiti indicati sotto.

La merce certificata ai sensi delle direttive Bio Suisse deve essere contrassegnata in modo chiaro e ben visibile a ogni livello e stoccata separatamente per ridurre al minimo il rischio di scambio o di mescolanza con prodotti non certificati secondo le direttive Bio Suisse.

2 Requisiti relativi alla rintracciabilità e alla documentazione di accompagnamento della merce

Produzione: al momento della consegna al centro di raccolta, ogni unità di imballaggio deve recare le seguenti indicazioni:

- nome e/o codice del produttore
- condizioni di controllo
- data della consegna ovvero del raccolto
- nome del prodotto ovvero qualità del prodotto
- peso ovvero unità quantitativa

Sono unità di imballaggio singoli sacchi, casse, botti o altri contenitori. Se le singole unità di imballaggio sono riunite in unità più grandi (p. es. su una paletta avvolte da pellicola, singoli sacchi in un saccone big bag ecc.), il contenitore più grande è considerato l'unità di imballaggio.

2.1 Trasformazione, imballaggio, trasporto

ogni volta che merce certificata secondo le direttive Bio Suisse viene riconfezionata in un nuovo contenitore (p. es. dopo la cernita e l'imballaggio o dopo la trasformazione), sul contenitore va apposta una nuova etichetta. Inoltre va compilato un nuovo documento di accompagnamento.

Il contenitore e il documento di accompagnamento della merce devono recare le seguenti indicazioni:

- data di imballaggio ovvero di trasformazione
- condizioni di controllo (BIO SUISSE ORGANIC o BIO SUISSE ORGANIC prodotto in conversione)
- nome del produttore (o numero di partita se si tratta di un insieme di prodotti di diversi produttori)
- nome del prodotto ovvero qualità del prodotto
- peso ovvero unità quantitativa

I protocolli della trasformazione devono documentare la composizione e la provenienza della merce sulla base dei numeri di partita. Per ogni riconfezionamento vanno registrate la consegna e l'accettazione. Il procedimento è lo stesso come per l'accettazione della merce nel centro di raccolta. Una copia del documento di accompagnamento della merce deve seguire la merce al prossimo livello di trasformazione ovvero commerciale.

3 Archiviazione e verifica della documentazione di accompagnamento della merce

Archiviazione: al momento della consegna della merce, una copia del documento di accompagnamento rimane al fornitore, una copia va consegnata al destinatario e una copia serve all'identificazione della merce in caso di ulteriori fasi di trasporto e/o di trasformazione. Questa procedura si ripete per ogni cambio di imballaggio.

Prova dell'integrità del prodotto: l'ufficio di controllo deve poter visionare la documentazione del flusso delle merci per verificarne la separazione e la rintracciabilità. Tale documentazione deve descrivere e confermare la separazione di merce certificata secondo le direttive Bio Suisse e di merce non certificata da Bio Suisse.

4 Esportazione/importazione in Svizzera

Per ogni fornitura di merce importata in Svizzera certificata secondo le direttive Bio Suisse è necessaria un'attestazione di rintracciabilità elettronica nel SCM (Supply Chain Monitor), in cui va dichiarato il flusso completo delle merci attraverso tutti i livelli della catena commerciale fino al produttore della materia prima. L'esportatore deve notificare nel SCM le transazioni di importazione entro sei settimane dalla data di consegna in Svizzera e l'importatore deve aver richiesto l'attestato Gemma presso Bio Suisse.